

COMUNE DI SESTO CALENDE

**DISCIPLINARE TECNICO DI ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO
DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE E
RICOLLOCABILE**

**Adottato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale ai sensi degli
articoli 7 e 8 del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza
sul territorio comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 51 del 28 luglio 2022**

Sommario

Art. 1 Scopo del disciplinare tecnico	3
Art. 2 Dispositivi di videosorveglianza mobile e ricollocabile	3
Art. 3 Obbligo di informazione “minima”	3
Art. 4 Modalità di assegnazione dei dispositivi indossabili – “ <i>body cam</i> ”	4
Art. 5 Modalità di assegnazione dei dispositivi veicolari – “ <i>dash cam</i> ”	4
Art. 6 Attivazione dei dispositivi di videosorveglianza mobile – “ <i>body cam</i> ” e “ <i>dash cam</i> ”	4
Art. 7 Modalità di assegnazione dei dispositivi ricollocabili.....	5
Art. 8 Gestione delle riprese realizzate con dispositivi mobili.....	5
Art. 9 Visione e conservazione delle riprese realizzate con dispositivi mobili e ricollocabili	5
Art. 10 Disposizioni finali	6

Art. 1 Scopo del disciplinare tecnico

Il presente documento costituisce istruzione ed informazione ai sensi degli artt. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'artt. 19 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2018, N. 51, in ordine alle procedure e modalità di impiego ed attivazione dei dispositivi di videosorveglianza mobile e ricollocabile in uso al Servizio di Polizia Locale del Comune di Sesto Calende (nel prosieguo, "Polizia Locale"), nonché le procedure di gestione e conservazione dei relativi filmati nell'ambito del trattamento di dati personali.

I dati raccolti mediante dispositivi di videosorveglianza di cui al presente disciplinare tecnico, costituiscono trattamento di dati personali. Il titolare del trattamento è il Comune di Sesto Calende. Il Designato del trattamento è il Responsabile del servizio di Polizia Locale. Tutti gli operatori di Polizia Locale, istruiti in ordine al trattamento mediante il presente disciplinare, sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza mobile e ricollocabile, nei limiti di cui alla vigente normativa e del presente disciplinare tecnico.

Art. 2 Dispositivi di videosorveglianza mobile e ricollocabile

I dispositivi di videosorveglianza mobile, in dotazione alla Polizia Locale sono costituiti da:

- dispositivi indossabili tipo "*Body Cam*".
- dispositivi veicolari da cruscotto "*Dash Cam*".
- dispositivi "*Fotrappole*".

Si allega al presente disciplinare l'elenco dei dispositivi mobili attualmente in dotazione.

Art. 3 Obbligo di informazione "minima"

Oltre all'informativa estesa, prevista dall'art. 13 Regolamento (UE) 679/2019 e dall'art. 10 D.Lgs. 51/2018 pubblicata sul sito internet del Comune, l'impiego dei dispositivi di videosorveglianza mobile e ricollocabile dev'essere segnalato con informazione "minima" da attuarsi con le seguenti modalità:

- *Body Cam*: il dispositivo deve essere indossato dall'operatore di Polizia Locale assegnatario in modo non occulto e conformemente con la foggia dell'uniforme indossata; nel caso di Servizio in abiti civili, il dispositivo può non essere indossato (qualora ciò pregiudichi il Servizio in questione), ma deve essere sempre a disposizione dell'assegnatario in modo da essere prontamente utilizzabile in caso di necessità.
- *Dash Cam*: sulla livrea dei veicoli su cui è installato il dispositivo, è applicato segnale di informativa minima, che informi gli interessati sulla presenza del dispositivo di ripresa.
- *Dispositivi ricollocabili*: i dispositivi di videosorveglianza ricollocabile, sono soggetti alla sola informativa "minima" già esistente sul territorio comunale e relativa all'impianto di videosorveglianza installato in sede fissa, nella misura in cui tale segnaletica sia in prossimità del raggio di azione del dispositivo ricollocabile e ricomprenda la finalità perseguita con il dispositivo ricollocabile.

In ogni caso – quando ciò non comprometta eventuale attività di indagine di polizia giudiziaria di iniziativa o delegata – è necessaria l'installazione di ulteriori segnalazioni (provvisorie e per la durata della presenza delle telecamere) qualora l'area sottoposta a riprese mediante dispositivi ricollocabili non sia già adeguatamente individuata.

Art. 4 Modalità di assegnazione dei dispositivi indossabili – “body cam”

Gli operatori assegnatari vengono individuati, secondo ragioni di opportunità e di effettiva esigenza di servizio, con provvedimento del responsabile del servizio. Nel caso di assegnazione al personale di una specifica unità specialistica, il dispositivo verrà impiegato dal capo-pattuglia appartenente a tale unità.

Il dispositivo (identificato da numero di serie apposto sullo stesso), corredato dai relativi accessori (base e cavo di ricarica, clip da taschino), è dotazione individuale degli assegnatari, che saranno ritenuti responsabili dell'eventuale incuria, danneggiamento e/o uso improprio.

Il dispositivo assegnato non può essere utilizzato per il controllo dell'attività del lavoratore nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e può essere utilizzato conformemente a quanto previsto nel regolamento comunale sulla videosorveglianza e secondo quanto indicato negli articoli seguenti. I filmati prodotti potranno essere utilizzati per l'accertamento di reati, di cui verrà data necessaria comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente e prodotti/tenuti a disposizione della medesima.

Art. 5 Modalità di assegnazione dei dispositivi veicolari – “dash cam”

I dispositivi veicolari sono installati sui veicoli di Servizio in dotazione della Polizia Locale.

Sui veicoli dovrà essere installata l'informativa “minima” prevista dall'articolo 4 del presente disciplinare tecnico.

Il personale cui viene assegnato uno dei veicoli di Servizio è tenuto ad osservare tutte le norme del presente disciplinare ed inoltre dovrà:

- verificare il funzionamento del dispositivo ad inizio Servizio;
- segnalare all'Ufficiale di Turno, in qualsiasi momento, ogni malfunzionamento, utilizzo non conforme o altra problematica;
- al termine del Servizio, verificare che il dispositivo sia funzionante, che venga spento prima di lasciare il veicolo e fornire eventuali registrazioni all'Ufficiale di Turno, come indicato nel successivo art. 9. Il supporto di memoria deve essere rimosso dal dispositivo, in caso di precedente utilizzo della dashcam, e il suo contenuto deve essere scaricato sui client presenti in Centrale operativa, secondo quanto ulteriormente specificati nei successivi articoli 8 e 9.

Art. 6 Attivazione dei dispositivi di videosorveglianza mobile – “body cam” e “dash cam”

I dispositivi di videosorveglianza mobile sono di norma tenuti spenti o comunque con modalità di ripresa disattivate (*stand by*).

L'attivazione dei dispositivi tipo “Body Cam” può avvenire a cura dell'operatore assegnatario, in ipotesi riconducibili alle seguenti situazioni direttamente connesse all'attività istituzionale:

- a. prevenzione dei reati e tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;
- b. indagine di polizia giudiziaria che richiedano l'esecuzione di accertamenti e rilievi *ex art. 354 c.p.p.*;
- c. nella flagranza di reato o comunque di concreto pericolo di danno a persone e cose, desumibile dalle circostanze;

Nei casi sopra indicati, all'attivazione del dispositivo è consentita anche la captazione dell'audio della ripresa.

L'attivazione dei dispositivi tipo "Dash Cam" installata sul veicolo di Servizio, può avvenire a cura del capopattuglia, ovvero da altro componente dell'equipaggio su richiesta del capopattuglia. Altri componenti dell'equipaggio, diversi dal capopattuglia, possono altresì attivare le riprese, quando vi sia urgenza motivata da circostanze di pericolo concreto di danno a persone o cose che non rendono possibile attendere la decisione del capopattuglia.

È sempre consentito azionare le "Dash Cam" ovvero le "Body Cam" ogni qualvolta l'equipaggio si trovi in condizione tale da utilizzare congiuntamente i sistemi di allarme visiva e sonora del veicolo nei soli casi previsti dalla legge e autorizzati dalla Centrale Operativa.

In ogni caso, quando le ragioni per cui è stata avviata la ripresa cessino, il dispositivo mobile dovrà immediatamente essere disattivato.

Non è mai consentita la ripresa audio/video che possa interferire nella vita privata altrui al di fuori dei casi indicati al punto precedente.

Art. 7 Modalità di assegnazione dei dispositivi ricollocabili

I dispositivi di videosorveglianza ricollocabile di cui all'art. 3 del presente disciplinare tecnico, sono di norma assegnati al personale di Polizia Locale autorizzato.

L'impiego di tali dispositivi è sempre soggetto alla supervisione del Responsabile che ne ha disposto l'utilizzo. Il personale che provvede alle operazioni di posizionamento e di esercizio dei dispositivi, dovrà segnalare immediatamente al Responsabile in questione, qualsiasi anomalia, malfunzionamento, nonché la perdita – anche parziale – accidentale o volontaria di dati (Data Breach).

Art. 8 Gestione delle riprese realizzate con dispositivi mobili

Al termine del Servizio gli operatori che hanno impiegato i sistemi di videosorveglianza mobile, che hanno effettuato delle riprese con tali dispositivi dovranno mettere a disposizione tutta la documentazione video realizzata al Responsabile del Servizio compilando apposito registro delle operazioni.

Il Responsabile del Servizio, provvede all'immediato riversamento sull'archivio informatico del Comando – in apposita *directory* a ciò destinata – ed alla restituzione del dispositivo o della scheda di memoria all'assegnatario debitamente cancellata.

Le operazioni di consegna dei filmati dovranno essere indicate nel registro delle operazioni.

Art. 9 Visione e conservazione delle riprese realizzate con dispositivi mobili e ricollocabili

Il Responsabile del Servizio che ha ricevuto le riprese di cui all'articolo precedente verifica che le immagini raccolte siano relative a fatti effettivamente pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità perseguite.

In caso affermativo, il Responsabile del Servizio valuta la necessità di eventuale conservazione per un tempo superiore ai sette giorni sulla base delle finalità perseguite e dà corso ai provvedimenti del caso in conformità alle norme di legge e di regolamento applicabili.

Diversamente, qualora le riprese non abbiano alcuna rilevanza per l'accertamento di reati o per altri motivi che richiedano conservazione prolungata, il Responsabile del Servizio provvede alla cancellazione irreversibile dei filmati tempestivamente e comunque al più tardi entro sette giorni dalla data delle riprese.

Art. 10 Disposizioni finali

Il presente disciplinare è adottato con atto del Responsabile del Servizio.

Tutto il personale di Polizia Locale viene istruito, a norma dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016, dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 19 D. Lgs. 51/2018 in ordine alle modalità di trattamento di dati personali raccolti mediante dispositivi di videosorveglianza mobile e ricollocabile, mediante il presente disciplinare tecnico.

A tal fine il presente documento è reso noto a tutto il personale di Polizia Locale, con le consuete modalità di comunicazione.

Tutto il personale di Polizia Locale è tenuto a conoscere il contenuto del presente disciplinare e a rispettarne le disposizioni e le procedure previste, nonché a risolvere eventuali dubbi operativi, interpellando senza ritardo il Responsabile del Servizio.

Il presente disciplinare trova fondamento nel regolamento comunale in materia di videosorveglianza ed è applicato in coerenza con quanto previsto nel regolamento comunale predetto.